

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

dal Ministro dell'interno

(RUSSO JERVOLINO)

e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

di concerto col Ministro delle finanze

(VISCO)

e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(BASSOLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1999

Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8,
recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di
enti pubblici

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento urgente in esame viene incontro all'esigenza di garantire il regolare funzionamento di due categorie di enti pubblici, gli enti territoriali e gli enti previdenziali, sotto il profilo della continuità dell'azione amministrativa, a causa di alcune incertezze interpretative di recente emerse.

Per quanto riguarda, in particolare, gli enti territoriali, il provvedimento si rende necessario anche per assicurare, attraverso il differimento di termini di taluni adempimenti, la regolarità di importanti flussi di entrata.

Nello specifico, al comma 1 dell'articolo 1 è disposto il differimento al 31 marzo 1999 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il 1999, prevedendo analogo termine per la deliberazione delle aliquote dei tributi locali e delle tariffe per i servizi pubblici locali erogati, per l'eventuale deliberazione da parte dei comuni della variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nonché per la deliberazione dei regolamenti sulle entrate dell'ente il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data di deliberazione del bilancio.

Il comma 2 prevede che i regolamenti, le tariffe, le aliquote di imposta dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF, abbiano effetto sin dal 1° gennaio 1999 pur se deliberati entro il 31 marzo 1999.

Tale precisazione normativa è necessaria in quanto:

a) l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (recante istituzione dell'IRAP e riordino dei tributi locali) prevede che i regolamenti con i quali gli enti locali disciplinano le proprie entrate, anche tributarie, «... sono approvati con de-

liberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo...»;

b) l'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF) prevede che i comuni «... possono deliberare, entro il 31 ottobre, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo...».

In ambedue i casi potrebbero sorgere dubbi interpretativi circa l'applicazione per il 1999 dei regolamenti sulle entrate e dell'addizionale. La precisazione recata dal comma 2 è, quindi, utile per evitare eventuali problemi insorgenti per gli enti locali con possibili perdite di gettito.

La previsione normativa del comma 3 rende operante anche successivamente al 1998 la tassabilità integrale delle superfici scoperte operative e l'esonero totale delle superfici scoperte accessorie e pertinenziali, continuandosi così con il sistema di tassazione finora applicato in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). In assenza di tale disposizione, poiché l'articolo 6 del decreto-legge n. 328 del 1997 ha operatività limitata agli anni 1997 e 1998, si avrebbe, sulla base della disciplina generale vigente per la TARSU, la piena tassabilità anche delle superfici scoperte accessorie e pertinenziali (ad esempio balconi, giardini, aree di parcheggio privato gratuito eccetera). È ovvio che a decorrere dall'anno dal quale la TARSU venga trasformata in tariffa, la norma perde automaticamente la sua operatività, mentre, nel caso di ulteriore rinvio della trasformazione della tassa in tariffa, non essendo la norma in commento limitata al 1999, non sarà ne-

cessario un nuovo intervento normativo in proposito.

Al comma 4 è previsto che l'esercizio provvisorio per l'anno 1999 è automaticamente autorizzato sino al 30 aprile 1999, vale a dire sino a due mesi successivi al termine per la deliberazione del bilancio di previsione.

Con l'articolo 2 vengono introdotte disposizioni interpretative della normativa di cui all'articolo 17, commi 70 e 81, della legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardanti la nomina del segretario comunale e provinciale da parte del sindaco e del presidente della provincia, sia nella fase di prima applicazione della nuova normativa sia, a regime, in occasione dell'insediamento dei vertici politici dell'ente locale.

In particolare viene chiarito che con la scadenza del mandato del sindaco o del presidente della provincia cessa automaticamente l'incarico di segretario comunale e provinciale.

La disposizione contenuta nell'articolo 3 ha carattere di urgenza in quanto è intesa a fare chiarezza sull'operatività degli organi degli enti pubblici di previdenza, tenuto conto, in particolare, dell'attuale situazione di *prorogatio* in cui operano alcuni di essi.

L'articolo 4, infine, reca la rituale formula relativa all'entrata in vigore del provvedimento normativo ed alla successiva trasmissione alle Camere per l'avvio della procedura di conversione in legge.

Le disposizioni dell'articolo 1 non comportano alcuna spesa a carico dello Stato. Infatti l'articolo 1 detta disposizioni in ordine alla proroga di termini per l'adozione del bilancio di previsione per l'anno 1999 da parte degli enti locali e di altri provvedimenti relativi alle entrate degli stessi enti.

Relazione tecnico-normativa

1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A. Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.

Le disposizioni del provvedimento d'urgenza non provocano, per la parte afferente al termine per la deliberazione del bilancio, effetti durevoli sull'ordinamento giuridico vigente per gli enti locali, in quanto norme limitate all'anno 1999.

B. Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto dell'intervento, di:

- riserva assoluta o relativa di legge;
- precedenti norme di delegificazione.

In materia di deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali il termine è fissato, a regime, al 31 ottobre di ciascun anno dall'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Inoltre, l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i regolamenti con i quali le province ed i comuni disciplinano le proprie entrate, anche tributarie, sono approvati con deliberazione dell'ente «... non oltre il termine di approvazione del bilancio...». La contestualità logica della manovra finanziaria complessiva impone, quindi, che al differimento al 28 febbraio 1999 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 1999 sia correlata la previsione di un analogo termine per la deliberazione delle aliquote dei tributi locali e delle tariffe per i servizi pubblici locali erogati.

C. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non si ravvisano elementi di contrasto tra le disposizioni che si commentano e le disposizioni comunitarie in materia.

D. Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Non si ravvisano elementi di contrasto tra le disposizioni che si commentano e le competenze normative regionali.

E. Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongano il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Le disposizioni recate dal provvedimento che si commenta non inficiano l'autonomia degli enti locali nè si pongono in contrasto con le deleghe svolte in tema di trasferimento di funzioni e competenze agli enti locali.

2) Valutazione dell'impatto amministrativo

A. Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.

Il provvedimento ha la specifica finalità di dettare disposizioni urgenti per gli enti locali per consentire la predisposizione del bilancio di previsione per il 1999 e per evitare contrazioni di risorse tributarie degli enti stessi. Per tale scopo è previsto il differimento del termine per tale adempimento e lo slittamento a tale data del termine finale per le deliberazioni in materia di tributi locali e di tariffe per accedere ai servizi pubblici locali. Si evidenzia, al riguardo, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali era fissato, a regime, al 31 ottobre di ciascun anno dall'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e fissato per l'anno 1999 al 31 dicembre 1998 dal decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376. Tuttavia l'articolo 31 del provvedimento collegato alla legge finanziaria 1999, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», approvato definitivamente dal Parlamento ed in corso di pubblicazione, prevede lo spostamento, a regime, del termine per la deliberazione del bilancio degli enti locali al 31 dicembre di ciascun anno e per il solo anno 1999 al 31 gennaio 1999.

B. Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e

periferiche dello Stato, regioni ed enti locali.

Le disposizioni recate dal provvedimento non comportano nuovi oneri organizzativi a carico di pubbliche amministrazioni.

C. Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti.

Le disposizioni che si commentano non determinano tale risultato.

3) Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

A. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni che si commentano non determinano tale risultato.

B. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti contenuti nel testo a norme vigenti sono corretti per quanto attiene all'esatta individuazione delle norme.

C. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Le disposizioni recate dal provvedimento non comportano tali effetti.

D. Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del progetto.

Il carattere di eccezionalità ed urgenza delle disposizioni recate dal testo non fa sorgere la necessità di «testi unici» di coordinamento.

E. Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del pro-

getto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il testo del provvedimento non reca abrogazioni implicite di norme vigenti.

4. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.

Non si è a conoscenza di pronunce della Corte costituzionale sugli specifici

argomenti trattati dal provvedimento d'urgenza.

5. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*.

Non si è a conoscenza di progetti di legge *in itinere* aventi ad oggetto il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio 1999 degli enti locali. Vedasi, comunque, il precedente punto 2. A).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 1999.

Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1999, al fine di assicurare la corretta gestione finanziaria degli enti locali, nonchè in materia di funzionalità dei medesimi enti e di operatività degli organi di enti pubblici previdenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è differito al 31 marzo 1999. Sono altresì differiti al 31 marzo 1999: il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data della deliberazione del bilancio, relativamente all'anno 1999.

2. I regolamenti, le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, deliberati entro il 31 marzo 1999 hanno effetto dal 1° gennaio 1999.

3. Il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, continua ad applicarsi anche successivamente al 1998.

4. Per l'anno 1999 l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino al 30 aprile 1999.

Articolo 2.

1. Il comma 70 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di snellimento dell'azione amministrativa, va interpretato nel senso che il segretario comunale e provinciale cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

2. Il comma 81 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, va interpretato nel senso che il segretario comunale e provinciale titolare alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, recante il regolamento di attuazione previsto dal comma 78 dello stesso articolo 17, è cessato automaticamente dall'incarico dalla medesima data, fatte salve le funzioni esercitate fino alla nomina del nuovo segretario.

Articolo 3.

1. La durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, si intende decorrente dalla data di effettivo insediamento.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1999.

SCÀLFARO

D'ALEMA - RUSSO JERVOLINO -
CIAMPI - VISCO - BASSOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

